ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5163 del 21/12/2016 Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Riesame Oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4 - Bologna per la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) - Comune di Civitella di Romagna (FC). Proposta n. PDET-AMB-2016-5311 del 21/12/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

ROBERTO CIMATTI Dirigente adottante

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 -47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4 - Bologna per la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) - Comune di Civitella di Romagna (FC).

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11.10.2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/06 dal D.Lgs. n. 46/2014 in relazione alle categorie IPPC;

Evidenziato che con Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 437 del 04.10.2011 successivamente modificata ed integrata con D.G.P. n. 309 del 24.07.2011 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4 - Bologna per la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) - Comune di Civitella di Romagna (FC);

Vista l'istanza di attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 18.02.2016 alla Regione Emilia-Romagna, e per conoscenza ad Arpae (PGFC/2016/1817), comprensiva di istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'approvazione del progetto di modifica della copertura definitiva della discarica:

Visto l'iter istruttorio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di Autorizzazione Integrata Ambientale, di seguito riportata:

- comunicazione dell'esito sfavorevole della verifica di completezza ad HERAmbiente S.p.A. e alla Regione Emilia-Romagna del 07.03.2016 PGFC/2016/3147;
- acquisizione della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di AIA in data 11.03.21016 (bonifico bancario n. 58185560203);
- comunicazione dell'esito favorevole della verifica di completezza ad HERAmbiente S.p.A. e alla Regione Emilia-Romagna del 23.03.2016 PGFC/2016/4114;
- comunicazione relativa all'avvio del procedimento di VIA e agli adempimenti legati al deposito del 12.04.2016 PGFC/2016/5170;
- comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna della pubblicazione dell'avviso di deposito al BURER acquisita al PGFC/2016/5369 del 15.04.2016;
- comunicazione del 19.04.2016 PGFC/2016/5576 di indizione della Conferenza di Servizi e convocazione della prima seduta, tenutasi in data 05.05.2016 nella quale è stato Illustrato il progetto e del S.I.A. da parte del proponente;
- pubblicazione nel BURER n. 113 del 20.04.2016;
- trasmissione della documentazione acquisita al PGFC/2016 5930 del 26.04.2016;
- richiesta di relazione istruttoria al Servizio Territoriale di Arpae del 03.05.2016 PGFC/2016/6687;
- convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 19.05.2016 PGFC/2016/7515, tenutasi in data 28.06.2016, nella quale è stata presentata la richiesta di integrazioni dagli Enti partecipanti la Conferenza;

- richiesta di integrazioni trasmessa dal Servizio Territoriale di Arpae in data 29.06.2016 PGFC/2016/9691;
- comunicazione di richiesta integrazioni del 14.07.2016 PGFC/2016/10639, il cui termine è stato successivamente prorogato con nota del 17.08.2016 PGFC/2016/12221 a seguito di richiesta del proponente presentata in data 08.08.2016 e acquisita al PGFC/2016/11981;
- integrazioni ricevute in data 12.10.2016 e acquisite al PGFC/2016/14979;
- convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi del 13.10.2016 PGFC/2016/15057, tenutasi in data 27.10.2016, nella quale è stata valutata la completezza delle integrazioni presentate dal proponente;
- convocazione della quarta seduta della Conferenza di Servizi del 07.11.2016 PGFC/2016/16119, tenutasi in data 29.11.2016, nella quale sono stati illustrati i contenuti principali della bozza di Rapporto Ambientale e della bozza di AIA, da trasmettere al proponente per la formulazione di eventuali osservazioni;
- parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo e trasmissione dello schema di AlA da parte del Servizio Territoriale di Arpae del 29.11.2016 PGFC/2016/17238;
- trasmissione delle bozze di Rapporto Ambientale e AIA e convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 29.11.2016 PGFC/2016/17265, tenutasi in data 20.12.2016, nella quale è stato approvato il Rapporto Ambientale e le controdeduzioni alle osservazioni presentate dal proponente alla bozza di RA e alla bozza di AIA;
- osservazioni alla bozza di Rapporto Ambientale e di AIA ricevuta in data 14.12.2016 PGFC/2016/18186;

Dato atto che nella Conferenza di Servizi del 29.11.2016 gli Enti hanno approvato la bozza di AIA per la successiva trasmissione al proponente;

Dato atto che la documentazione consegnata dal Proponente nel corso del procedimento e conservata agli atti è indicata nel Rapporto Ambientale di VIA;

Visti gli esiti delle sedute delle Conferenza di Servizi indette per l'esame congiunto della Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto proposto e del conseguente rilascio con riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale tenutesi in data 05.05.2016, 28.06.2016, 27.10.2016, 29.11.2016 e 20.12.2016 i cui verbali sono parte integrante del Rapporto Ambientale allegato alla deliberazione del provvedimento di VIA in cui il presente atto è ricompreso;

Visto il Rapporto Istruttorio del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, trasmesso con nota del 29.11.2016 PGFC/2016/17238, che ricomprende anche il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Atteso che da tale Rapporto Istruttorio è scaturita la "bozza di AIA", che è stata trasmessa al Proponente per le eventuali osservazioni in data 29.11.2016 con nota PGFC/2016/17265;

Rilevato che la ditta HERAmbiente S.p.A. ha presentato le osservazioni alla "bozza di AIA" con nota del 14.12.2016 acquisita al PGFC/2016/18186;

Considerato che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20.12.2016 ha approvato le decisioni in merito alle osservazioni del Proponente e che le controdeduzioni sono riportate nell'Allegato B del presente atto;

Precisato che l'allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", comprensivo del "Piano di Sorveglianza e Controllo" al presente atto, sono stati predisposti tenendo conto delle valutazioni della Conferenza di Servizi e del parere favorevole degli Enti interessati e del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae;

Dato atto che in riferimento al DM 272 del 13.11.2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi, il Gestore non è tenuto alla redazione di tale documento viste le linee di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con la circolare di Marzo 2015 "Ulteriori linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46 del 4/03/2014";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di rilascio dell'AlA la ditta HERAmbiente S.p.A. ha calcolato le spese istruttorie e che l'istruttoria svolta ha confermato tale importo pari a € 5.278,50, già versate;

Dato atto che ad oggi la ditta HERAmbiente S.p.A. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bologna in particolare per la Sezione II – Trasporto anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto di terzi;

Visto che in data 30.11.2016, è stato acquisito al PGFC/2016/17338, il certificato del Casellario Giudiziale del Gestore di AIA;

Visto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., così come risulta dal combinato disposto con la richiesta di cui al punto precedente, l'AIA soggiace alle sequenti condizioni

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per 12 anni;
- ulteriori casistiche di assoggettamento a riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata sono contemplate all'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'Autorità Competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- qualora l'Autorità Competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 12 anni dalla data di efficacia del presente riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.208 Parte IV del D.Lgs.152/06 e smi;
- l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e smi;

Dato atto che la deliberazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ricomprende il presente atto di autorizzazione, la cui efficacia è pertanto demandata all'efficacia del provvedimento di VIA medesimo;

Ritenuto pertanto opportuno, visti gli esiti delle Conferenze di Servizio e quanto sopra premesso, provvedere al rilascio dell'AIA per la discarica in questione così come approvato e riportato nel Rapporto Ambientale firmato in data 20.12.2016;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1. di <u>rilasciare</u> l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4 Bologna per la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) Comune di Civitella di Romagna (FC), per lo svolgimento della seguente attività IPPC compresa nel punto 5.4: "discariche, che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti";comprese nel punto 5.5", valida 12 anni dalla data di efficacia del presente atto;
- 2. di <u>approvare</u> "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" comprensive del "Piano di Sorveglianza e Controllo" nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3. di <u>dare atto</u> che le osservazioni alla "bozza di AlA" presentate dal gestore in data 14.12.2016 prot. Arpae n. PGFC/2016/18186 e le relative valutazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi del 20.12.2016, sono riportate nell'Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4. di <u>approvare</u> il Piano di Gestione Operativa, il Piano di Gestione Post-Operativa, il Piano Finanziario, il Piano di Ripristino e il Piano di Sorveglianza e Controllo così come risultanti dall'allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 5. di **revocare** l'AlA approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 437 del 04.10.2011 prot. 99353/2013;
- 6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 6.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - entro 12 anni dalla data di efficacia del presente atto;
 - 6.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 6.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 6.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 12 anni dalla data di efficacia del presente atto;
 - 6.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

- 7. di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 7.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A: "Le condizioni dell'AlA" comprensive del "Piano di Sorveglianza e Controllo":
 - 7.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione:
 - 7.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione:
 - 7.4. il gestore dovrà informare comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
 - 7.5. il gestore dovrà provvedere a prestare le garanzie fidejussorie nei tempi e modi stabiliti al paragrafo B.2 dell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 8. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.208 Parte IV del D.Lgs.152/06 e smi;
 - l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e smi.;
- 9. di <u>stabilire</u> che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e nel "Piano di Sorveglianza e Controllo";
- 10. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
- 11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
- 12. di <u>precisare</u> che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale:

- 13. di <u>stabilire</u> che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale entro la quale il presente atto è ricompreso;
- 14. di <u>precisare</u> che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

15. di fare salvi:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 16. di <u>inviare</u> la presente autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'istanza attivata dalla società HERAmbiente S.p.A.;
- 17. di <u>stabilire</u> che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena Arch. Roberto Cimatti Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.